

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 27,
COMMA 7 DEL CODICE DEL CONSUMO, DELL'ART 8 COMMA 7 DEL
D.LGS.145/2007 E DELL'ART. 9 DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Roma, 31 ottobre 2019

1) Numero del Procedimento, data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento da parte del professionista

Numero del procedimento: PS/11416

Data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento: 24 aprile 2019

2) Professionista che presenta gli impegni

RAGIONE o DENOMINAZIONE SOCIALE DELL'IMPRESA:

Divella S.p.A.

SEDE LEGALE:

Rutigliano (BA), Largo D. Divella 1 70018 P.IVA 00257660720.

3) Pubblicità o pratica commerciale oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

La Società promuove e commercializza, anche attraverso il sito *internet* www.divella.it, pasta di semola di grano duro a marchio "Divella" in confezioni che richiamano l'italianità del prodotto, *"mentre nella lista degli ingredienti si specifica che la provenienza dei grani duri utilizzati nella produzione della pasta è «Italia e Paesi UE e non UE»"*.

Il marchio "Divella" è posizionato al centro sulla confezione, con ambedue i lati affiancati dalla immagine di una coccarda con i colori della bandiera italiana, e sovrastato da spighe di grano e dall'immagine di un trullo. Più in basso è riportata, in caratteri di colore blu su fondo bianco, l'indicazione *"Prodotto in Italia – Product of Italy"*;

Sul retro della confezione è riportata, sotto ai riferimenti del produttore, *"con caratteri più grandi rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento e in una posizione non immediatamente visibile, «Pasta di semola di grano duro coltivato in Italia e Paesi UE e non UE Macinato in Italia»"*.

Nella *home page* del sito *internet* della Società si enfatizza la provenienza della pasta da un territorio regionale italiano con affermazioni del tipo *"Da oltre 125 anni, Divella produce pasta di semola di grano duro condividendo da sempre i valori della bontà e della genuinità tipicamente pugliesi"* e, nella presentazione dei diversi formati di pasta, è inoltre posto in risalto il logo della Società accompagnato da una foto di spaghetti con i tre colori della bandiera italiana ed il *claim* *"Passione Mediterranea nel Mondo"*.

Inoltre, nelle varie pagine del sito dedicate al negozio virtuale, viene riportata la foto del lato anteriore della confezione di pasta ove compare il *claim* *"Product of Italy"* e l'informazione nutrizionale del prodotto concernente l'ingrediente principale (semola di grano duro) senza specificazione della provenienza.

4) Contenuto testuale degli impegni proposti e eventuale periodo di validità in relazione ai singoli profili oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

Con il presente formulario Divella, pur ribadendo la legittimità della propria condotta e la rispondenza delle indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti, nel marchio e nelle comunicazioni al pubblico alla regolazione comunitaria di settore, alla normativa italiana vigente e alle migliori prassi del settore, al solo fine di eliminare in radice ogni dubbio di codesta Autorità in merito alla pratica oggetto di istruttoria, stabilire un rapporto costruttivo e di fiducia con la stessa Autorità, a riprova della sua attenzione alle tematiche in materia di tutela del consumatore e in un'ottica di continuo miglioramento dei propri processi interni, sottopone i seguenti impegni:

1. Con riguardo alle confezioni di pasta:

- sul fronte della confezione di pasta, collocato sulla parte sinistra della stessa, inserire la dicitura “*Pasta di semola di grano duro coltivato in Italia e Paesi UE e non UE. Macinato in Italia*”.

La misura di cui al punto 1, laddove resa vincolante nei confronti della Società, sarà attuata dalla fine del mese di aprile 2020.

2. Con riguardo al sito *internet*, al negozio virtuale e alle vendite *online*:

- inserire nell'*home page* una chiara indicazione sulla provenienza della materia prima, collocata in basso a destra rispetto all'apertura della pagina;
- fornire una formazione specifica al personale interno o esterno all'azienda dedicato al *call center*/numero verde con riguardo alle informazioni da fornire con riguardo alla provenienza delle materie prime.

Le misure di cui al punto 2 saranno attuate entro 20 giorni dalla data in cui gli impegni saranno eventualmente resi vincolanti nei confronti della Società.

5) Considerazioni circa l'ammissibilità e l'idoneità degli impegni a rimuovere i profili di illegittimità contestati nell'avvio dell'istruttoria

In primo luogo, Divella ribadisce la legittimità e la buona fede della propria condotta e la rispondenza delle indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti, nel marchio e nelle comunicazioni al pubblico (con riguardo sia ai *claim* pubblicitari utilizzati sia al testo del sito *internet*) alla regolazione comunitaria di settore, alla normativa italiana vigente e alle migliori prassi del settore, come ampiamente argomentato nella Memoria in atti.

Come noto, il marchio “DIVELLA”, regolarmente registrato e apposto sulla confezione della pasta, non può determinare alcun tipo di ingannevolezza, in quanto è **pacifico che il prodotto/alimento interessato dal presente procedimento sia italiano**. Il marchio, riportato sulle confezioni di **pasta**, è infatti, sì, caratterizzato dalla presenza di elementi di italianità quali il tricolore e il trullo, ma (i) è stato in tal modo regolarmente registrato come marchio europeo sin dal 8.3.1988, a seguito della domanda di registrazione presentata in data 8.3.1988 No. 520434 (*cfr. doc. E, F della memoria della Società del 27 maggio 2019*) e (ii) è riferito al prodotto, cioè la pasta, da considerarsi pacificamente

italiana (come noto, il paese di origine del prodotto coincide con il luogo ove il prodotto è integralmente fabbricato o con quello ove avviene l'ultima trasformazione).

Fermo restando quanto appena detto, si ricorda, con riguardo all'**ingrediente primario**, che, a **differenza dei prodotti di alcuni concorrenti, Divella** produce un alimento il cui ingrediente primario, **il grano duro impiegato nella produzione della pasta secca Divella**, è coltivato nella percentuale di circa il 55-60% in Italia, e di quest'ultimo oltre il 93% in Puglia e il restante 7% in Basilicata, avendo sottoscritto numerosi "contratti di filiera" negli ultimi tre anni.

La Società opera, dunque, nel pieno rispetto della normativa attualmente applicabile: il decreto interministeriale del 26/07/2017 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.191 del 17/08/2017) prevede che **sull'etichetta della pasta devono essere indicate le informazioni relative al luogo di coltivazione del grano e di molitura**, stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) non può essere inferiore a 1,2 mm. Tale decreto, come noto, e come espressamente previsto dal Decreto 7 maggio 2018, pubblicato in G.U. n. 132 del 9 giugno 2018, **perderà efficacia soltanto nel momento in cui sarà applicabile il Regolamento (UE) 2018/775, ossia dal 1° aprile 2020**. Quest'ultimo Regolamento altro non è che un atto di esecuzione di quanto previsto all'art. 26, par. 3, del Regolamento UE 1169/11, che prevede che *"Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento"*. Nell'integrare tale ultima previsione, il Regolamento UE 2018/775 dispone che, qualora il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento sia indicato con parole (o in altro modo), le informazioni sulla provenienza dell'ingrediente primario devono apparire nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento. **Tuttavia, il Regolamento UE 2018/775 non si applicherà al marchio "DIVELLA"**, in quanto l'art. 1, par. 2, esclude espressamente dal suo ambito applicativo le *"indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali, [e i] marchi d'impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un'indicazione dell'origine, in attesa dell'adozione di norme specifiche riguardanti l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, [del Regolamento UE 1169/11], a tali indicazioni"*.

Ebbene, come già ribadito sopra, **il marchio "DIVELLA", regolarmente registrato, indica, con segnali grafici, già di per sé l'origine del prodotto e, pertanto, sarà comunque escluso dall'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2018/775 e nemmeno a decorrere dal 1° aprile 2020 dovrà necessariamente essere accompagnato nello stesso campo visivo dall'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario.**

A tal proposito, si ricorda che, secondo la normativa italiana ed europea, non possono essere oggetto di registrazione i marchi che siano idonei ad ingannare il consumatore sulla provenienza geografica, sulla natura o qualità dei prodotti. Tale principio è posto dall'art. 14, comma 1, lett. b) del vigente Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30/2015), che prevede espressamente che non possano costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa *"i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio"* e dall'art. 7, comma 1, lett. g) del Regolamento del Parlamento Europeo sul marchio dell'Unione europea (Reg. (CE) 14-6-2017 n. 2017/1001/UE), che ha abrogato l'art. 7, comma 1, lett. g), del Reg. (CE) 26-2-2009 n. 207/2009 dello stesso tenore e che indica l'esclusione dalla registrazione dei *"marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio"*.

Il marchio “DIVELLA” non può pertanto essere considerato come ingannevole per il consumatore, in quanto è stato regolarmente registrato come marchio europeo secondo la normativa di riferimento e, di conseguenza, ha superato con successo il “test di ingannevolezza” prodromico alla registrazione.

A dimostrazione dell’assenza di ingannevolezza del marchio “DIVELLA”, rileva anche la recente comunicazione del Ministero dello sviluppo economico, che informa la Società di emettere, nell’anno 2020, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato a F. DIVELLA S.p.A., nel 130° anniversario della fondazione (*si veda Allegato I*).

Nonostante ciò, Divella ha ritenuto, in uno spirito di piena collaborazione con codesta Autorità, di non attenersi soltanto a quanto espressamente previsto e richiesto dalla normativa di riferimento, peraltro anche di stampo europeo, ma di apportare ulteriori e più incisive cautele, modificando le confezioni di pasta. In particolare, **tutte le misure proposte** da Divella, anche alla luce dell’ultima integrazione degli impegni, **risultano idonee a rimuovere la totalità dei profili contestati** nella comunicazione di avvio del procedimento, evitando qualsiasi tipo di ingannevolezza verso il consumatore e garantendo a quest’ultimo una immediata visibilità circa l’origine sia del prodotto sia dell’ingrediente primario, grazie alla previsione, oltre alle modifiche apportate al sito *internet*, al negozio virtuale e alle vendite *online*:

- dell’inserimento sul fronte della confezione di pasta, sulla parte sinistra della stessa, della dicitura “*Pasta di semola di grano duro coltivato in Italia e Paesi UE e non UE. Macinato in Italia*”.

Si precisa, infine, che, qualora venissero accolti gli impegni, come sopra indicati, e dovesse al contempo subentrare una normativa europea e/o nazionale ovvero previsioni interpretative (incluse Circolari Ministeriali) volte a disciplinare o interpretare la materia, potrebbero essere inevitabilmente effettuate, rispetto alle misure dalla Società proposte, modifiche necessarie ad evitare di procedere a ripetuti cambiamenti nella produzione e messa in commercio dei prodotti interessati con un pesante aggravio di costi.

Eventuale versione non riservata e non confidenziale degli impegni

N/A